

periodico
omologato
DCOER0975
Posteitaliane

Rreview



TeamSystem Review

n. 230

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione fiscale

In collaborazione con
 Euroconference

 TeamSystem®

LYNFA® Gestione dello Studio

L'ERP per il tuo Studio Professionale

Gestione dello Studio, integrato in LYNFA, ti aiuta a controllare, gestire e sviluppare tutte le attività del tuo Studio, dall'acquisizione cliente al controllo di gestione, dai controlli anticiclaggio alla rilevazione di tempi e costi.

Pensato per realtà di qualsiasi dimensione, dalle più piccole a quelle con decine di posti di lavoro, Gestione dello Studio si adatta perfettamente alle tue esigenze.

Grazie a Gestione dello Studio ti sarà facile seguire tutti gli impegni, verificare lo stato di avanzamento delle attività e conoscere la redditività dello Studio.

Gestione dello Studio è l'equivalente di un ERP aziendale.

1. Funzionalità semplici per gestire **mandati e pratiche** in modo razionale.

2. Strumenti completi per **pianificare e redicontare** il tempo dedicato alle attività.

3. Automatismi integrati per fatturare rapidamente e senza errori.

4. Grafici chiari e intuitivi per conoscere e controllare il tuo business in modo consapevole.

Gestione dello Studio è il sistema integrato con il quale puoi:

- pianificare, controllare e gestire le attività dello Studio,
- governare e automatizzare i processi amministrativi e gestionali,
- attuare il controllo di gestione e l'analisi delle marginalità.

www.teamsystem.com

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Review

Periodico
di informazione
fiscale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

S.E. o O.

Riproduzione vietata

Schede operative

La rivalutazione dei beni d'impresa	2
Le novità della precompilata 2016	10
La comunicazione del rischio del contenzioso civile e tributario al cliente: euristiche e persuasione	14
Il passaggio tra i vari regimi fiscali alla luce delle indicazioni di Telefisco 2016	18

Scadenzario

Scadenze del mese di marzo	26
----------------------------	-----------

La rivalutazione dei beni d'impresa

Tra le numerose novità contenute nella Legge di stabilità (articolo 1, commi 889 - 895, L. 208/2015) vi è anche la riproposizione della rivalutazione dei beni d'impresa nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015. La nuova possibilità segue di soli due anni la precedente legge di rivalutazione di cui all'articolo 1, commi da 140 a 146, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e riguarda di fatto gli stessi soggetti e gli stessi beni. È bene ricordare il quadro normativo di riferimento, che oltre alle citate disposizioni della Legge di Stabilità 2016, comprende anche le seguenti disposizioni:

- articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000;
- D.M. 162/2001;
- Regolamento Mef 86/2002.

Premessa e quadro normativo

Relativamente alla tipologia di rivalutazione, resta confermato che l'operazione è di carattere economico, poiché persegue la finalità di garantire una maggiore rappresentatività dei dati espressi in bilancio (circolare n. 57/E/2002, par. 1). Si precisa sin da subito che la rivalutazione in questione, al pari di quella proposta dalla precedente L. 147/2013 è di natura esclusivamente fiscale, con la conseguenza che non è possibile eseguire una rivalutazione ai soli fini civilistici ma è necessario procedere al versamento dell'imposta sostitutiva nelle misure e nei termini di cui si dirà oltre.

Ambito soggettivo della rivalutazione

Il primo aspetto da analizzare al fine di valutare la possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni di impresa, riguarda il presupposto soggettivo, con riferimento al quale l'articolo 1, comma 889, L. 208/2015 cita soltanto i soggetti passivi Ires di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 917/1986 (ad esempio le Spa e le Srl residenti nel territorio dello Stato), ma non anche, a differenza dell'ultimo provvedimento di rivalutazione degli immobili (articolo 15, comma 16 e ss., D.L. 185/2008), le Sas e le Snc. Tuttavia, come detto in premessa, il comma 895 dell'articolo 1, L. 208/2015 contiene il richiamo anche all'articolo 15, L. 342/2000 (che prevedeva un'analogia facoltà di rivalutazione), secondo cui la rivalutazione è ammessa per tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato (comprese le imprese in contabilità semplificata).

In buona sostanza, i soggetti ai quali è ammessa la facoltà di rivalutazione dei beni d'impresa sono i seguenti:

- Spa, Sapa, Srl, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel nostro Paese;
- enti pubblici e privati residenti in Italia a prescindere dal fatto che tali enti abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- Snc, Sas ed equiparate;
- imprese individuali;
- società ed enti di ogni natura non residenti, persone fisiche non residenti le quali esercitino attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione.

Imprese in contabilità semplificata

Come già evidenziato, il richiamo anche ai soggetti Irpef consente di estendere la possibilità di rivalutare i beni d'impresa anche alle imprese in contabilità semplificata. Per tali soggetti, in occasione della rivalutazione prevista dalla L. 342/2000 era stato stabilito che la rivalutazione stessa poteva essere eseguita per i beni detenuti a una certa data (31 dicembre 2014 per quanto riguarda la rivalutazione in questione), in base alle risultanze del registro dei beni ammortizzabili, se istituito,

ovvero del registro degli acquisti Iva, di cui agli articoli 16 e 18, D.P.R. 600/1973. In occasione di precedenti leggi di rivalutazione, per le imprese in questione si precisava che l'operazione era consentita a condizione che venisse redatto un apposito prospetto bollato e vidimato, da esibirsi su richiesta all'Amministrazione finanziaria, da cui risultino il costo di acquisto e la rivalutazione eseguita per ciascun bene.

Stante l'evoluzione normativa che si è realizzata negli anni successivi, l'obbligo di predisporre un prospetto bollato e vidimato è venuta meno, e in tal senso si è espressa l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 14/E/2010, precisando che tale obbligo non è più richiesto, essendo sufficiente che i maggiori valori rivalutati risultino da un apposito prospetto né bollato né vidimato.

Per le imprese in questione, infine, è bene ricordare che la circolare n. 11/E/2009 ha, inoltre, precisato che, in assenza di un bilancio formale, è possibile provare la qualifica dei beni d'impresa sulla base di situazioni di fatto che comprovino l'utilizzo degli stessi, e non si rende ovviamente applicabile il regime di sospensione d'imposta del saldo attivo di rivalutazione, poiché per tali imprese tale posta patrimoniale non viene a formarsi a seguito della rivalutazione stessa. Tale peculiarità assume certamente rilievo, poiché per tali soggetti non si determina alcun vincolo in merito alla riserva di rivalutazione, trattandosi di un regime contabile che non prevede alcun obbligo di carattere patrimoniale.

Altri soggetti ammessi alla rivalutazione

Per completezza, si segnala che nella già citata circolare n. 11/E/2009 è stata altresì estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa anche ai seguenti soggetti:

- società europee, di cui al Regolamento CE 2157/2001, e società cooperative di cui al Regolamento CE 1435/2003, nonché aziende speciali;
- persone fisiche che adottano il regime dei "minimi", ai quali si rendono applicabili le medesime regole previste per le imprese in contabilità semplificata.

Relativamente a tali ultimi soggetti, è bene osservare che l'adozione del regime dei minimi non consente la deduzione delle quote di ammortamento sui beni, poiché il reddito è determinato in base al criterio di cassa, con la conseguenza che i maggiori ammortamenti sui beni rivalutati non possono essere recuperati fintantoché tali soggetti restano nel regime dei minimi, ma solo successivamente all'uscita dal regime in questione, e comunque non prima del periodo d'imposta 2016, come previsto dal comma 143 dell'articolo 1, L. 147/2013.

Soggetti esclusi

Infine, è bene segnalare che sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di rivalutare i beni i seguenti soggetti:

- le società semplici (circolare n. 5/E/2001);
- i soggetti che determinano forfetariamente il reddito (circolare n. 207/E/2000), comprendendosi in tale ambito anche i soggetti "forfettari" di cui alla L. 190/2014 (anche a seguito delle modifiche introdotte dalla stessa L. 208/2015);
- le imprese agricole e
- i lavoratori autonomi.

Ambito oggettivo della rivalutazione

L'articolo 1, comma 890, L. 208/2015, stabilisce che la rivalutazione può essere eseguita con riferimento ai beni d'impresa e ad alcune partecipazioni, risultanti dal bilancio chiuso entro la data del 31 dicembre 2014, con esclusione degli immobili alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Più precisamente, possono formare oggetto della rivalutazione i seguenti beni:

- beni materiali;
- beni immateriali (giuridicamente tutelati), esclusi gli oneri pluriennali;
- partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ., purché

iscritte tra le immobilizzazioni;

- terreni (sia edificabili che non edificabili).

Relativamente ai beni che possono essere oggetto di rivalutazione, si segnala che:

- sono rivalutabili anche i beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro;
- sono ammessi alla rivalutazione anche i beni completamente ammortizzati (mentre sono esclusi i beni merce);
- per i beni detenuti in locazione finanziaria assume rilievo l'avvenuto riscatto, poiché in costanza di contratto di *leasing* l'impatto in bilancio avviene solamente tramite l'imputazione a Conto economico dei canoni di locazione finanziaria. Pertanto, trattandosi di cespiti non iscritti nell'attivo fino alla data in cui avviene l'eventuale riscatto, la rivalutazione non è ammessa, a meno che gli stessi non siano stati riscattati nel corso del 2014, posto che in tal caso il bene risulterebbe iscritto nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 e, come tale, rivalutabile nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015.

Categorie omogenee

La rivalutazione deve essere operata per tutti i beni appartenenti a una determinata categoria omogenea. A tale proposito, il richiamo contenuto nel comma 889 dell'articolo 1, L. 208/2015 al D.M. 162/2001, recante disposizioni relative alla modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, comporta che è necessario rispettare quanto previsto dall'articolo 4 del predetto decreto, che distingue le categorie omogenee come schematizzato nella tabella che segue.

Categoria omogenea	Contenuto
Beni immobili	Sono previste le seguenti categorie omogenee: <ul style="list-style-type: none">• aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica;• aree non fabbricabili;• fabbricati non strumentali;• fabbricati strumentali
Beni mobili iscritti in pubblici registri	Si distinguono nelle seguenti categorie omogenee: <ul style="list-style-type: none">• aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale;• navi ed imbarcazioni non iscritte in tale registro
Beni materiali ammortizzabili (non iscritti in pubblici registri)	Sono raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Nota bene: gli impianti e i macchinari, ancorché infissi al suolo, devono essere raggruppati in categorie omogenee secondo i criteri determinati per i beni mobili ammortizzabili (e non quindi in base ai criteri dettati per i beni immobili)
Beni immateriali	La rivalutazione può essere eseguita per ciascun bene immateriale, senza alcun raggruppamento
Partecipazioni	Le azioni e le quote devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura (si considerano della stessa natura, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, Tuir, i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche).

In relazione all'individuazione delle categorie omogenee, è opportuno ricordare che, secondo quanto previsto dalla stesso D.M. 162/2001:

- i beni a deducibilità limitata, nonché quelli destinati a uso promiscuo, possono essere esclusi dalla categoria omogenea cui appartengono;
- non è possibile procedere alla rivalutazione dei beni "merce" e dell'avviamento, nonché le spese relative a più esercizi (circolare n. 207/E/2000, paragrafo 1.2.), in quanto non si tratta di beni giuridicamente tutelati;
- la rivalutazione dei beni appartenenti a una categoria omogenea individuata secondo i criteri appena esaminati va eseguita sulla base di un unico criterio per tutti i beni ad essa appartenenti. Come si vedrà in seguito, la rivalutazione non può eccedere il limite massimo (valore di

mercato o valore d'uso), ma può eseguirsi anche al di sotto di tale valore, fermo restando che tale scelta deve essere applicata anche agli altri beni che appartengono alla stessa categoria omogenea.

Effetti fiscali della rivalutazione eseguita

Come stabilito dall'articolo 1, comma 892, L. 208/2015, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto della rivalutazione, presuppone il versamento di un'imposta sostitutiva. L'ammontare di tale imposta è pari:

- al 16% per i beni ammortizzabili;
- al 12% per i beni non ammortizzabili (essenzialmente le partecipazioni, i terreni e gli immobili non strumentali).

È curioso osservare che il comma 894, a differenza di quanto previsto in altre leggi di rivalutazione, prevede l'obbligo di procedere al pagamento dell'imposta sostitutiva, nelle 2 misure variabili anzidette, obbligatoriamente in unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (16 giugno 2016 o 16 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,4%).

Differimento degli effetti fiscali

Come anticipato, la rivalutazione in questione produce effetti anche ai fini fiscali (per imposte sui redditi e Irap), anche se tali effetti si producono in un momento posteriore rispetto a quello in cui avviene l'iscrizione in bilancio della rivalutazione stessa. Più nel dettaglio, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 892 e 893, L. 208/2015, tale efficacia si ha:

- a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (e quindi normalmente dal 2018), ai fini della deduzione degli ammortamenti sul valore rivalutato;
- a partire dal quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita (dal 2019), per quanto riguarda il calcolo delle plusvalenze e/o minusvalenze.

In buona sostanza, per le società che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2018 sarà possibile dedurre quote di ammortamento sugli importi rivalutati, nonché tener conto di tali valori nella determinazione delle spese di manutenzione deducibili. Per quanto riguarda, invece, la determinazione delle maggiori minusvalenze ovvero delle minori plusvalenze nel caso di cessione, è necessario attendere il periodo d'imposta 2019. A tal proposito, è opportuno ricordare che l'eventuale realizzo del bene in un momento antecedente a quello in cui avviene il riconoscimento fiscale comporta i seguenti effetti:

- per il calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza), si deve tener conto dei valori non rivalutati;
- è riconosciuto contestualmente un credito di imposta pari all'imposta sostitutiva pagata con riferimento al bene ceduto (se non sono state versate tutte le rate, il credito d'imposta è limitato alle rate effettivamente versate);
- alla quota parte di riserva di rivalutazione che si è formata in relazione al bene ceduto viene meno il vincolo della sospensione d'imposta, con la conseguenza che in caso di distribuzione non si realizza alcuna tassazione in capo alla società (cfr. circolare n. 57/E/2002).

Naturale corollario dell'effetto fiscale differito della rivalutazione è costituito dalla necessità di rilevare la fiscalità differita (anticipata). In particolare, fino al periodo d'imposta 2017 compreso, le quote di ammortamento civilistico (quelle degli esercizi 2016 e 2017, posto che l'ammortamento 2015 è eseguito prima della rivalutazione) eccedono quelle fiscalmente deducibili, con conseguente necessità di eseguire variazioni in aumento nel modello Unico riferito ai predetti periodi. Tali ammortamenti saranno recuperati dalle imprese al termine del periodo di ammortamento civilistico.

Effetti della rivalutazione per le società non operative

In merito al rapporto tra rivalutazione dei beni immobili abitativi e disciplina delle società non operative, di cui all'articolo 30, L. 724/1994, è bene segnalare che la risoluzione n. 101/E/2013 (sia

pure riferita alla rivalutazione dei beni immobili di cui al D.L. 185/2008, ma le cui conclusioni si rendono applicabili anche alla rivalutazione in commento) ha precisato che:

- fino al periodo d'imposta 2017, poiché il valore rivalutato non è riconosciuto fiscalmente, i beni immobili abitativi rivalutati partecipano alla determinazione del *test* di operatività con il coefficiente del 6%, applicato sul valore ante rivalutazione;
- a partire dal periodo d'imposta 2018, ossia a partire dal periodo d'imposta in cui la rivalutazione ha effetto, gli immobili abitativi partecipano al predetto *test* con il coefficiente del 4% applicato al valore rivalutato.

Rivalutazione dei beni e società non operative	
Valore rilevante per il calcolo dei ricavi minimi presunti	Valore ante rivalutazione fino al periodo d'imposta in cui la rivalutazione assume effetti fiscali. Valore rivalutato dal periodo d'imposta in cui la rivalutazione assume effetti fiscali
Immobili ad uso abitativo rivalutati	Applicazione della percentuale del 4% con riferimento all'anno in cui la rivalutazione assume effetti fiscali e per i due successivi e del 6% per quelli successivi
Immobili ad uso non abitativo rivalutati	Applicazione della percentuale del 6% sul valore rivalutato a partire dal periodo d'imposta in cui la rivalutazione assume effetti fiscali

Aspetti civilistici della riserva di rivalutazione

Dopo aver analizzato gli aspetti fiscali riguardanti la rivalutazione, è bene ora valutare alcune questioni civilistiche, soprattutto legate a eventuali vincoli riguardanti la riserva di rivalutazione che si forma a seguito dell'operazione. Come si vedrà meglio in seguito, ai fini fiscali la rivalutazione soffre di un vincolo di sospensione d'imposta, salva la possibilità di affrancamento, con la conseguenza che l'eventuale distribuzione comporta emersione di materia imponibile in capo alla società.

Dal punto di vista civilistico, invece, la riserva di rivalutazione emerge già nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, al netto dell'imposta sostitutiva, quale contropartita del maggior valore attribuito ai beni rivalutati, e a prescindere dalla tecnica contabile adottata. Le questioni centrali attinenti alla riserva di rivalutazione in ambiti civilistico riguardano i seguenti aspetti: utilizzo della riserva per la copertura di perdite, ovvero per l'aumento del capitale sociale, e distribuzione della stessa ai soci. Sul punto, è bene osservare che l'articolo 13, comma 2, L. 342/2000, la cui applicazione alla rivalutazione in esame è prevista dal comma 889 dell'articolo 1, L. 208/2015, prevede dei vincoli sia per la distribuzione della stessa, sia per l'utilizzo "interno" per la copertura delle perdite, come evidenziato nella tabella sottostante.

Utilizzo	Disposizione normativa
Distribuzione ai soci	<i>"la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 2445 cod. civ."</i>
Utilizzo a copertura perdite	<i>"in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 2445, cod. civ."</i>

Distribuzione della riserva

Come detto, laddove la riserva di rivalutazione non sia imputata al capitale sociale, la riduzione può avvenire soltanto con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2445, commi 2 e 3, cod. civ.. Il richiamo alle predette disposizioni porta alla prima considerazione, secondo cui la riserva in questione è senz'altro "disponibile" (per l'aumento di capitale sociale e, come si vedrà in seguito, anche per la copertura di perdite), mentre soffrirebbe di particolari vincolo in merito alla

distribuità, posto che ciò può avvenire solo nel rispetto della rigida procedura di cui all'articolo 2445, commi 2 e 3, cod. civ., prevista in caso di riduzione del capitale sociale.

Tali disposizioni, infatti, prevedono che:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere le ragioni e le modalità della riduzione (comma 2);
- la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo che siano trascorsi 90 giorni dall'iscrizione della delibera presso il registro delle imprese, a condizione che entro detto termine nessun creditore abbia fatto opposizione (comma 3).

Il richiamo alle disposizioni riguardanti la riduzione del capitale sociale deve essere "adattato" alla fattispecie in questione, poiché mentre per la fattispecie tipica dell'articolo 2445, cod. civ. si rende necessaria una delibera di assemblea straordinaria, poiché viene meno in parte la garanzia patrimoniale della società, nel caso di distribuzione della riserva di rivalutazione il richiamo deve intendersi alla procedura, ma non anche alla forma dell'assemblea, con la conseguenza che la distribuzione della riserva di rivalutazione può avvenire anche a seguito di un'assemblea in forma ordinaria.

Utilizzo per la copertura perdite

In merito alla seconda possibilità di utilizzo della riserva di rivalutazione, ossia a copertura delle perdite, non si pongono particolari questioni critiche all'atto dell'utilizzo, bensì in un momento successivo, poiché come detto l'articolo 13, comma 2, L. 342/2000 dispone l'obbligo del successivo reintegro della riserva, che avviene ponendo un vincolo sugli eventuali utili che in futuro la società produrrà. Tenendo conto che fiscalmente l'utilizzo della riserva di rivalutazione per la copertura di perdite non determina alcuna conseguenza, come anticipato, l'articolo 13, comma 2, L. 342/2000 precisa che la riserva è disponibile per la copertura perdite, ma impone di non procedere alla distribuzione di utili fino a quando la riserva stessa, alternativamente non sia stata reintegrata, ovvero non sia stata ridotta in misura corrispondente (al *quantum* utilizzato per la precedente copertura perdite), con delibera dell'assemblea straordinaria, pur senza l'osservanza delle disposizioni previste per la riduzione del capitale sociale, di cui all'articolo 2445, commi 2 e 3, cod. civ. (cfr. circolare n. 11/E/2009).

In relazione alla prima fattispecie, si ritiene che in occasione delle delibere che approvano i bilanci successivi l'assemblea, su indicazione dell'organo amministrativo, deve vincolare la destinazione dell'utile disponibile al ripristino della riserva di rivalutazione, richiamando in tal senso le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni. Solo successivamente al momento in cui tali utili hanno raggiunto l'importo della (precedente) riserva di rivalutazione, si potrà procedere alla distribuzione degli utili eccedenti.

Per quanto riguarda, invece, la seconda alternativa, la società può procedere alla riduzione (definitiva) della riserva di rivalutazione con delibera dell'assemblea straordinaria, pur non rispettando le disposizioni dell'articolo 2445, commi 2 e 3, cod. civ.. Ciò starebbe a significare che alla prima assemblea straordinaria utile, successiva all'utilizzo della riserva, che potrebbe coincidere anche con quella in cui avviene l'utilizzo stesso (si pensi, ad esempio, all'assemblea in cui i soci deliberano di ripianare le perdite che intaccano il capitale sociale, ai sensi degli articoli 2446 e 2447, cod. civ. per le Spa, ovvero degli articoli 2482-*bis* e 2482-*ter*, cod. civ. per le Srl), i soci possono deliberare di rendere definitivo l'utilizzo della riserva a copertura perdite, con conseguente venir meno dell'obbligo di successiva ricostituzione vincolando gli utili.

È appena il caso di osservare che nell'ipotesi in cui la riserva di rivalutazione sia utilizzata in sede di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, si rende necessaria una particolare informativa di bilancio per quanto riguarda la proposta di destinazione del risultato di esercizio all'interno della relazione sulla gestione. In tale documento, infatti, gli amministratori devono evidenziare un vincolo di indisponibilità degli utili sino alla ricostituzione della riserva, ovvero sino alla riduzione della stessa con delibera dell'assemblea straordinaria.

Distribuzione della riserva ed effetti fiscali

Prima di analizzare gli effetti fiscali che derivano dalla distribuzione della riserva di rivalutazione, è bene osservare che l'ammontare della stessa deve considerarsi al netto dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione dei beni stessi. Infatti, l'ammontare dell'imposta dovuta non viene iscritto nel Conto economico dell'impresa che procede alla rivalutazione, bensì è prelevata dalla riserva stessa, la cui iscrizione è quindi penalizzata dal "prelievo" dovuto a seguito della rivalutazione dei beni. Premesso ciò, e rinviando al successivo paragrafo in relazione alla possibilità di affrancare la riserva, trattandosi di una riserva in sospensione d'imposta (in quanto iscritta a fronte della rivalutazione di beni che ha scontato un'imposta sostitutiva), la distribuzione ai soci comporta i seguenti effetti:

- per i soggetti Ires (tipicamente le società di capitali), l'importo distribuito, al lordo dell'imposta sostitutiva, concorre alla formazione del reddito della società e del socio. In capo a quest'ultimo, infatti, l'importo percepito costituisce un dividendo tassato secondo le regole ordinarie del Tuir;
- per i soggetti Irpef (società di persone ed imprese individuali), l'importo distribuito concorre alla formazione del reddito in capo alla società (al lordo dell'imposta sostitutiva), che per effetto del principio della trasparenza fiscale si riflette in capo ai soci, essendo questi ultimi i soggetti d'imposta ai fini Irpef.

Naturale conseguenza derivante dalla distribuzione della riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta è costituito dall'anticipazione degli effetti fiscali della rivalutazione dei beni, ovviamente in misura proporzionale al "quantum" distribuito in caso di distribuzione parziale. Tale aspetto, come sottolineato anche da Assonime nella circolare n. 30/2009, risponde all'esigenza di evitare una doppia imposizione che si verificherebbe laddove, a fronte della distribuzione del saldo, si procedesse altresì alla vendita del bene rivalutato prima del riconoscimento fiscale (2019 nel caso di specie), con conseguente tassazione della plusvalenza fiscale, determinata partendo dal costo fiscale del bene ante rivalutazione.

Affrancamento della riserva di rivalutazione

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 891, L. 208/2015, le imprese che effettuano la rivalutazione dei beni possono altresì procedere, in via facoltativa, all'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, totalmente o anche in misura parziale. L'operazione avviene tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10% (che va quindi ad aggiungersi a quella già dovuta per la rivalutazione dei beni), da versare anch'essa in unica rata entro il termine per il versamento delle imposta a saldo per il periodo d'imposta 2015 (16 giugno 2016 o 16 luglio 2016 con maggiorazione dello 0,4%).

Base imponibile

Il primo aspetto da considerare per valutare l'opportunità di affrancare la riserva riguarda la base imponibile su cui calcolare l'imposta che, secondo quanto precisato dalla circolare n. 18/E/2006, non è costituita dall'importo della riserva, bensì dalla stessa aumentata dell'imposta sostitutiva dovuta la quale, come si è detto in precedenza, è prelevata dalla riserva stessa.

Effetti dell'affrancamento

La valutazione più rilevante riguarda senza dubbio gli effetti che si ottengono dall'affrancamento della riserva, che a seguito del pagamento dell'imposta sostitutiva del 10% diventa "libera".

Tuttavia, gli effetti sono differenti a seconda del soggetto che procede all'affrancamento, e in particolare:

- per i soggetti Ires, la riserva si libera solo in capo alla società, poiché in capo ai soci l'eventuale distribuzione rimane rilevante quale dividendo tassabile anche a seguito dell'affrancamento. Per tali soggetti, inoltre, è necessario tener conto di un effetto indiretto "negativo", poiché la riserva affrancata passa da un regime di sospensione d'imposta a un regime ordinario di tassazione in capo ai soci, essendo diventata una riserva di utili. Pertanto, in caso di distribuzione, deve

tenersi conto di quanto previsto dall'articolo 47, Tuir, secondo cui in presenza di riserve di utili e di capitale, si considerano fiscalmente distribuite per prime quelle di utili, e ciò al fine di evitare differimenti temporali di tassazione in capo ai soci. Tale presunzione, tuttavia, non opera per le riserve in sospensione d'imposta, e quindi in assenza di affrancamento la società può distribuire riserve di capitale, evitando la tassazione in capo ai soci (sul presupposto di assenza di altre riserve di utili);

- per i soggetti Irpef, ai quali si aggiungono anche le società di capitali che hanno optato per la trasparenza ai sensi degli articoli 115 e 116, Tuir, l'affrancamento produce effetti diretti in capo ai soci, con la conseguenza che la riserva, a seguito dell'affrancamento, è liberamente distribuibile senza alcun onere fiscale nemmeno in capo ai soci. Tale conclusione risulta coerente con il regime della trasparenza, secondo cui gli effetti fiscali dell'operazione effettuata dalla società (l'imposta sostitutiva è infatti dovuta dalla società stessa) si producono direttamente in capo ai soci.

Cessione anticipata dei beni

Infine, quale ultimo elemento da prendere in considerazione per una completa valutazione di opportunità in merito all'affrancamento della riserva riguarda gli effetti che derivano dalla cessione anticipata dei beni rispetto alla data in cui la rivalutazione assume effetti fiscali. Come già visto in precedenza, l'articolo 1, comma 893, L. 208/2015 prevede che gli effetti fiscali siano differiti, per il calcolo della plusvalenza o minusvalenza a seguito di realizza, al quarto periodo d'imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è effettuata. Se prima di tale periodo di "osservazione", i beni rivalutati sono ceduti:

- le plusvalenze o le minusvalenze, sono calcolate tenendo conto del costo fiscale dei beni esistente prima di procedere alla rivalutazione,
- corrispondentemente, la quota parte di riserva riferita al bene ceduto si libera quale effetto naturale derivante dalla tassazione del bene ceduto.

In buona sostanza, ciò che si intende evidenziare è che a seguito della cessione anticipata del bene, e quindi prima che la rivalutazione abbia l'effetto fiscale, la riserva si libera naturalmente, senza necessità di pagamento di alcuna imposta ulteriore rispetto a quelle dovute sulla plusvalenza. È corretto, quindi, che la riserva, per la misura corrispondente al bene ceduto, si liberi, con la conseguenza che l'eventuale intervenuto affrancamento della stessa risulterebbe in qualche modo "vanificato", posto che a seguito della cessione del bene l'effetto si sarebbe comunque ottenuto.

Profili contabili

In base a quanto previsto dall'articolo 5, D.M. 162/2001, applicabile come detto anche alla rivalutazione prevista dalla Legge di Stabilità 2016, sono previsti 3 metodi per effettuare la rivalutazione dal punto di vista contabile:

- rivalutazione sia dei costi storici che dei fondi di ammortamento mantenendo invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti;
- rivalutazione dei soli valori dell'attivo interessati dalla rivalutazione;
- riduzione dei fondi ammortamento per una quota corrispondente al saldo di rivalutazione.

Un esempio può essere probabilmente utile a chiarire i termini della questione.

Quadro di sintesi

Nella tabella riportata di seguito si fornisce un quadro sintetico relativamente ai tratti essenziali della disciplina.

Le novità della precompilata 2016

Il modello 730 precompilato 2016 prova il salto di qualità. Dopo la prima stagione sperimentale con la dichiarazione dei redditi del 2014 l'Amministrazione finanziaria punta con decisione a elaborare una precompilata più ricca di informazioni e con dati più sicuri. Per far questo, oltre a una migliore indagine e selezione dei dati dall'anagrafe tributaria, viene necessariamente aumentato il numero delle comunicazioni obbligatorie da parte di intere categorie di soggetti interessati. I nuovi dati che andranno a comporre la dichiarazione precompilata riguardano in particolare: le spese sanitarie e i relativi rimborsi; i premi pagati per la previdenza complementare; le spese per la frequenza di corsi universitari; le spese funebri; i bonifici per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici. Rientra nell'operazione precompilata 2016 anche l'implementazione dei dati richiesti nelle Certificazioni Uniche che da quest'anno sono a tutti gli effetti parte integrante del modello dei sostituti d'imposta. L'operazione si sta rivelando più complessa del previsto tanto che sono già state concesse alcune mini proroghe ai termini di trasmissione all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese mediche ed ai rimborsi ed altre sono già state richieste dalle categorie professionali coinvolte nei nuovi obblighi. Scopo del presente lavoro è fare il punto dei vari adempimenti posti a carico di imprese e professionisti.

Il calendario della precompilata 2016

Scorrendo le istruzioni alla Dichiarazione 730/2016 e sulla base degli ultimi provvedimenti normativi, le tempistiche di implementazione, predisposizione e invio delle precompilate per i redditi 2015 è ad oggi il seguente:

- 9 febbraio: termine ultimo per la trasmissione spese sanitarie;
- 29 febbraio: termine ultimo per la trasmissione spese universitarie, spese funebri, spese previdenza complementare, bonifici per le ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica;
- 7 marzo: termine ultimo per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche 2016;
- 15 aprile: l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato in apposita sezione del sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it;
- 7 luglio: termine ultimo per l'invio del modello 730/2016 sia nella versione precompilata che cartacea.

Trasmissione spese mediche e rimborsi – ultime novità

Oltre a una mini proroga dei termini di trasmissione dal 31 gennaio al 9 febbraio ufficializzata con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2016 (prot. 14464/2016), sul fronte delle spese sanitarie si è appreso che con tutta probabilità buona parte delle spese farmaceutiche del 2015 sono andate perdute e perciò non potranno essere inserite nel modello precompilato. Il problema è stato evidenziato dalla direttrice dell'Agenzia delle entrate che nel corso di un'audizione presso la commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria ha fatto riferimento a tutta una serie di informazioni relative alle spese farmaceutiche 2015 che sarebbero state cancellate dalle memorie e quindi irrecuperabili.

Dovrebbe trattarsi delle spese farmaceutiche relative ai primi mesi dell'anno 2015 che pertanto non verranno inserite nel prossimo 730 precompilato obbligando pensionati e dipendenti a inserirli autonomamente integrando il modello.

In relazione a questa nuova incombenza sono stati inoltre forniti una serie di chiarimenti in ordine ai soggetti obbligati ed alle tipologie di spese da comunicare¹. Nella tabella che segue si riportano

¹ Si tratta di risposte che l'Agenzia delle entrate ha fornito alle associazioni di categoria (Fnomceo) nel corso dei vari incontri intrattenuti con le stesse.

le più importanti precisazioni in merito:

Trasmissioni spese mediche del 2015: i chiarimenti dell'ultim'ora	
Soggetti obbligati	Solo le strutture sanitarie che hanno erogato prestazioni in convenzione con le Usl
Categorie professionali	Solo gli iscritti all'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri ²
Fatture per certificazioni soggette ad iva	Devono essere trasmesse essendo comprese fra le tipologie di prestazioni per le quali vige l'obbligo di invio
Prestazioni rese a soggetti esteri	Vanno trasmesse tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti con codice fiscale italiano
Parafarmacie	Non sussiste obbligo di comunicazione salvo il caso in cui le stesse siano accreditate per altre prestazioni
Studio medico sotto forma di Srl non accreditata	Per il 2015 non vi è obbligo di trasmissione

Per quanto riguarda le strutture autorizzate, ma non accreditate né al SSN né ai SASN, saranno obbligate a trasmettere i dati a partire dal 2016 in base all'obbligo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 949, L. 208/2015³). Per individuare i soggetti accreditati può essere di ausilio consultare l'elenco delle strutture accreditate pubblicato dalle singole Regioni sui loro portali. Resta, però, indispensabile chiedere alla singole strutture la loro situazione in merito all'accreditamento al SSN o ai SASN, unico requisito che fa scattare l'obbligo di trasmissione dei dati relativi al 2015.

La Certificazione Unica 2016

La fase due del 730 precompilato ha imposto modifiche rilevanti anche alla Certificazione Unica (CU) da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il prossimo 7 marzo.

Quest'anno infatti le Certificazioni Uniche 2016 sono a tutti gli effetti parte integrante della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta. Anzi, esaminando con attenzione la quantità di dati in esse richiesti si può tranquillamente affermare che costituiscono la parte più corposa ed importante dell'intero modello 770.

La promozione delle CU 2016 a parte integrante del modello 770 è ufficializzata a chiare lettere nelle istruzioni alla compilazione del modello dei sostituti d'imposta che precisano come da quest'anno la dichiarazione dei sostituti d'imposta si componga di fatto di 3 parti, in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: la Certificazione Unica, il modello 770 semplificato e il modello 770 ordinario. Il fatto che la Certificazione Unica assuma la qualifica di un vero e proprio dichiarativo e sostituisca il modello 770 per quanto riguarda i quadri relativi ai redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo comporta, oltre a tutta una serie di problematiche che non possono essere affrontate in questa sede, il fatto che in essa siano state aggiunte quelle informazioni che, fino all'anno precedente, erano richieste esclusivamente sul modello 770.

Grazie ai recenti chiarimenti delle entrate in materia⁴ anche per quest'anno sarà possibile trasmettere entro il 7 marzo soltanto le Certificazioni Uniche relative al lavoro dipendente ed assimilato necessarie all'implementazione del precompilato mentre l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

Per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente nelle CU 2016 vengono infatti ora richieste tutta una serie di informazioni dettagliate relative alla tassazione del Tfr e degli arretrati relativi agli anni

² Grazie a tale chiarimento devono pertanto considerarsi esclusi dall'obbligo di trasmissione delle spese 2015 figure professionali quali gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli odontotecnici ed i veterinari.

³ Tale disposizione prevede infatti testualmente che: «I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016 sono inviati al sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate».

⁴ In occasione degli incontri con la stampa specializzata.

precedenti sulla base dello stesso schema prima previsto nei modelli 770. Anche le somme relative all'assistenza fiscale devono essere ora indicate nelle nuove CU in modo dettagliato, sia relativamente alla parte conguagliata che a quella non oggetto di conguaglio.

Un'altra novità delle Certificazioni Uniche 2016 è costituita dalla richiesta di indicare il codice fiscale del coniuge del sostituito anche se non a carico. Si tratta di una implementazione rispetto alla modulistica dell'anno precedente, chiaramente finalizzata alla dichiarazione precompilata, che però sta creando non poche critiche e disagi per i sostituti d'imposta. A tale proposito il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha richiesto al Ministro un congruo rinvio del prossimo termine della trasmissione telematica della «CU 2016» proprio a causa delle oggettive difficoltà per i sostituti di imposta di poter reperire tale dato in tempo utile per la compilazione, consegna e spedizione telematica della «Cu 2016», visto che trattasi di informazioni a carattere prettamente personale da richiedere ai lavoratori occupati nel corso del precedente periodo di imposta e il cui rapporto di lavoro potrebbe peraltro essere terminato con ulteriore aggravio di difficoltà in tal senso⁵.

Sulle nuove Certificazioni Uniche e le problematiche a esse relative occorre anche precisare che non sarà possibile invocare l'attenuazione del regime sanzionatorio previsto per gli errori o i ritardi nelle trasmissioni di cui alla lettera d), comma 949 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2016. Come recentemente chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate infatti: *“la non punibilità opera per le trasmissioni effettuate nel 2016 e relative a dati del 2015, ad esempio, delle spese sanitarie mentre non opera per la trasmissione delle certificazioni uniche effettuate nel 2016 e relative al 2015 in quanto, come è noto, per le stesse il primo anno di trasmissione previsto è il 2015 per le certificazioni relative al 2014”*⁶.

Le altre trasmissioni entro il 29 febbraio

Ai fini dell'implementazione del modello 730 precompilato del 2016 con il Decreto del Mef del 18 gennaio scorso sono stati introdotti nuovi obblighi di trasmissione telematica all'anagrafe tributaria relativamente a spese sostenute dai contribuenti nell'anno 2015 che danno diritto alla detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si tratta nello specifico delle seguenti categorie di spese:

- spese per corsi universitari;
- spese funebri;
- bonifici per recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.

Il decreto in oggetto prevede l'invio telematico di tali dati entro il termine del 28 febbraio prossimo in aperto contrasto con l'articolo 3, comma 2, L. 212/2000. Secondo quest'ultimo infatti le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

Al di là di questo aspetto occorre inoltre sottolineare come lo stesso decreto rimandi espressamente a un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in merito alle modalità tecniche per la trasmissione telematica delle suddette comunicazioni. Provvedimento che a oggi non è ancora stato emanato mentre i modelli e le specifiche tecniche di tali nuove comunicazioni all'anagrafe tributaria sono state pubblicate in versione bozza sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Ciò detto esaminiamo, brevemente, i contenuti principali delle nuove comunicazioni telematiche al fisco necessarie all'implementazione della precompilata 2016.

Per quanto concerne le spese universitarie il D.M. impone alle università statali e non statali la trasmissione entro il 28 febbraio in via telematica dei seguenti dati riferiti all'annualità 2015:

- a) spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
- b) spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione;
- c) spese per la frequenza di corsi di perfezionamento;
- d) spese per la frequenza di *master* che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili

⁵ In occasione degli incontri con la stampa specializzata.

⁶ Il presente chiarimento è stato fornito durante l'edizione 2016 di Telefisco de IISole-24Ore del 28 gennaio 2016.

a corsi universitari o di specializzazione;

e) spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.

Dall'esame delle bozze di comunicazione si evince che le università dovranno indicare il totale delle spese sostenute nell'anno solare per i suddetti corsi al netto degli eventuali rimborsi relative alle stesse spese sostenute nell'anno.

Per ogni studente le università dovranno anche comunicare l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese (esempio i genitori dell'iscritto), e l'anno accademico al quale le spese stesso sono riferite.

In relazione alle spese funebri invece il decreto individua nei "soggetti che emettono fatture relative a spese funebri" la platea degli obbligati alla nuova trasmissione da effettuare in via telematica entro il 28 febbraio 2016.

Le specifiche tecniche in versione bozza richiedono, oltre ovviamente l'indicazione del codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche l'indicazione dei dati del soggetto deceduto e della relazione di parentela tra l'intestatario della spesa e il *de cuius* (distinguendo fra persone indicate nell'articolo 433, cod. civ. e non).

Per quanto riguarda invece i bonifici relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, il D.M. del 18 gennaio si limita a precisare che tali dati, già trasmessi dalle banche dalle Poste Italiane Spa in anagrafe tributaria, verranno utilizzati anche ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate.

Per quanto attiene alla comunicazione delle stesse entro il prossimo 28 febbraio il decreto precisa che i dati da inviare dovranno riguardare:

- l'ammontare delle spese sostenute nell'anno precedente;
- i dati identificativi del mittente;
- i beneficiari della detrazione;
- i destinatari dei pagamenti.

I dati relativi ai bonifici effettuati per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, come ha recentemente chiarito l'Agenzia delle entrate, non saranno comunque inseriti direttamente nella dichiarazione precompilata, ma saranno riportati solo nel foglio informativo allegato alla dichiarazione, in modo che il contribuente possa verificarli e, qualora sia in possesso dei requisiti per fruire delle detrazioni, possa riportarli nella dichiarazione dei redditi.

Relativamente alle nuove comunicazioni in oggetto si deve ritenere applicabile il regime sanzionatorio di favore introdotto dal comma 949 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2016, trattandosi per queste trasmissioni del primo anno di invio sperimentale dei dati. Tale circostanza risulta peraltro confermata da una delle risposte che l'Agenzia delle entrate ha fornito nel corso di Telefisco 2016 de Il Sole 24 Ore

La comunicazione del rischio del contenzioso civile e tributario al cliente: euristiche e persuasione

Si discute sui motivi per cui una consulenza formulata in un certo modo è respinta, mentre se formulata in maniera leggermente diversa è accettata e apprezzata. Sulla base degli studi di economia cognitiva di Khaneman (Nobel per l'economia 2002) e Tversky si individuano spunti significativi di riflessione per aumentare l'efficacia della consulenza. Agendo sulle cause, sistematiche e prevedibili, che portano gli individui a scegliere in maniera sub-ottimale deviando dal modello di razionalità economica. In particolare s'illustreranno due effetti distorsivi del processo decisionale: l'avversione alle perdite e l'effetto framing (formulazione) per valutare l'influenza che hanno sulle decisioni dei clienti nei procedimenti tributari e civili in genere.

Introduzione

Nella teoria economica tradizionale (c.d. approccio normativo) l'agente economico è un agente razionale che elabora tutte le informazioni disponibili ed effettua le scelte in modo da massimizzare la propria utilità rispetto a un vincolo di bilancio. L'ipotesi di razionalità presuppone che gli individui siano in grado di svolgere calcoli complessi e siano perfettamente informati.

La teoria dell'utilità attesa e la teoria della probabilità sono stati i punti di riferimento sul quale è stato costruito il modello decisionale cosiddetto normativo.

Laddove per modello decisionale s'intende come si decide e come si dovrebbe decidere.

La teoria normativa non è stata però in grado di prevedere la condotta degli individui perché nel processo decisionale gli individui violano sistematicamente il principio di perfetta razionalità.

Negli anni '70 due psicologi, *Daniel Kahneman* (premio Nobel per l'economia nel 2002) e *Amos Tversky* hanno indicato un modo alternativo di studiare come le persone decidono elaborando la teoria del prospetto e dando il via all'economia cognitiva (*behavioral economics*). La teoria del prospetto si focalizza sulle decisioni in condizioni di rischio (condizioni in cui è nota o stimabile a priori la probabilità associata ai possibili esiti di ogni alternativa a disposizione) e di incertezza (condizioni in cui al contrario non è stimabile a priori la probabilità). Ai nostri fini rileviamo che gran parte delle decisioni in ambito legale e tributario è presa in condizioni di rischio o d'incertezza. I due autori hanno dimostrato che gli individui in maniera sistematica e, quindi prevedibile, decidono in maniera sub-ottimale perché la soluzione del problema dipende per esempio dalla rappresentazione soggettiva del problema stesso (il problema viene interpretato secondo le proprie emozioni) o dalla probabilità "soggettiva" assegnata a un evento sulla base delle conoscenze limitate di cui si dispone.

La nostra mente è, infatti, incapace di analizzare tutte le informazioni utili per la scelta e non dispone delle risorse necessarie per svolgere i calcoli richiesti dalle leggi della probabilità. Le decisioni sono prese seguendo schemi semplificati compatibili con i limiti computazionali. Questi schemi semplificati di decisione prendono il nome di euristiche. La cosa interessante è la possibilità di prevedere come gli individui sbaglieranno poiché gli errori commessi sono sistematici. Il consulente che conosce i processi decisionali del cliente è, quindi, in grado di anticipare la decisione del cliente e, se del caso, condurre con la persuasione il cliente verso la scelta ottimale.

Per comprendere come le decisioni sub-ottimali influiscono nel settore del contenzioso tributario, o nei processi civili in genere, può essere al momento sufficiente comprendere due effetti "devianti" dalla scelta razionale e ottimale: l'avversione alle perdite e l'effetto formulazione (*framing*).

Entrambi i suddetti effetti distorsivi dimostrano che l'individuo deviando dal canone di razionalità è contemporaneamente avverso al rischio e propenso al rischio e sceglierà in base a come il problema è formulato cosicché, cambiando formulazione, cambierà la decisione. La deviazione dalla

razionalità è evidente: sulla base dei principi d'invarianza se un'alternativa è preferibile alle altre in un dato contesto, la preferenza non dovrebbe variare per il modo in cui le alternative vengono proposte.

Avversione alle perdite

Secondo gli studiosi citati, per la maggior parte delle persone la motivazione a evitare una perdita è superiore alla motivazione a realizzare un guadagno. La stessa decisione può dare origine a scelte opposte se gli esiti vengono rappresentati al soggetto come perdite piuttosto che come mancati guadagni. Le persone dimostrano avversione al rischio quando devono scegliere tra una vincita sicura e una che è solo probabile, anche quando quest'ultima ha un'utilità attesa maggiore di quella della vincita sicura. Per esempio, le persone davanti all'alternativa:

- vincita certa di 450 euro;
- partecipare a una scommessa che offre il 50% di probabilità di vincere 1.000 euro e il 50% di probabilità di non vincere nulla;

preferiscono in media non rischiare e vincere con certezza 450 euro.

Tuttavia, nonostante le persone siano avverse al rischio nel caso di possibili vincite esse sono propense al rischio ad assumere rischi nel caso di possibili perdite. Le persone assumono rischi maggiori pur di non perdere o per rimediare a una situazione negativa. Ciò vuol dire che davanti alla scelta tra:

- una perdita sicura di 450 euro;
- una scommessa che offre la possibilità di perdere 1.000 euro con il 50% di probabilità ;

in media le persone accettano la scommessa e, quindi, rischiano.

È difficile accettare una perdita certa poiché arreca un dispiacere maggiore di quanto piacere arrechi, invece, una vincita certa. *Khaneman* e *Tversky* hanno scoperto che il rapporto tra perdite e guadagni è di circa 1 a 2,5. Di conseguenza, per compensare il dispiacere inflitto da una perdita di 100 euro si dovrebbero vincere circa 250 euro. I riscontri sperimentali di questo effetto sono moltissimi.

Se si vuole davvero comprendere l'avversione alle perdite bisogna chiedersi quante volte come consumatori viene proposto di pagare dei sovrapprezzi. A ben vedere, siamo circondati da sconti giammai da un sovrapprezzo. A un distributore di carburanti lo "sconto *self-service*" è equivalente al "sovrapprezzo servito". Le due espressioni formulano la differenza di prezzo come guadagno o come perdita, designando implicitamente come normale il prezzo più alto o più basso. Poiché si è abituati a percepire le perdite come maggiori dei guadagni si preferisce rinunciare a uno sconto, e farsi servire dal benzinaio, che accettare un sovrapprezzo.

L'esperimento di seguito proposto (*Guhrie, Rachilinski e Wistrich 2001*) è stato utilizzato per vedere se la descrizione delle alternative potesse influenzare i giudici. Si trattava di giudici ai quali veniva chiesto di dire se consigliavano oppure no la conclusione di una transazione con la controparte. I partecipanti all'esperimento venivano informati che l'attore aveva il 50% di probabilità che venisse accolta la domanda e, quindi, di ottenere una condanna della controparte a \$ 200.000, ma anche il 50% di probabilità che la domanda venisse rigettata. Inoltre, le due parti avrebbero dovuto sostenere ciascuna un costo di \$ 50.000 per le spese legali.

Alla metà del gruppo di giudici era stato chiesto di considerare il caso dal punto di vista dell'attore. Questa metà avrebbe dovuto considerare la possibilità di accettare l'offerta da parte del convenuto di pagare \$ 60.000 all'attore in via transattiva.

Il gruppo di giudici doveva scegliere tra:

1. un guadagno certo di \$ 60.000 derivante dalla transazione; e
2. la probabilità del 50% di ottenere \$ 200.000 in forza della sentenza meno le spese legali di \$ 50.000. (valore atteso della transazione \$ 50.000 vs guadagno certo \$ 60.000).

L'altra metà del gruppo di partecipanti all'esperimento doveva valutare il caso dal punto di vista del convenuto e avrebbe dovuto considerare la possibilità di accettare il pagamento di \$ 140.000 per chiudere la controversia. Questo gruppo di giudici doveva quindi scegliere tra:

1. una perdita certa di \$ 140.000 derivante dalla transazione;
2. la probabilità del 50% di perdere \$ 200.000 in forza della sentenza più le spese legali di \$ 50.000 (valore atteso della transazione \$ 150.000 vs perdita certa \$ 140.000).

Come si può osservare il valore atteso della transazione è di \$ 10.000 più vantaggiosa del valore relativo alla prosecuzione della causa in entrambi i casi. Tuttavia le opzioni in gioco potevano essere percepite diversamente. Le opzioni dell'attore potevano essere percepite come guadagni (transare \$ 60.000 contro \$ 50.000 ottenibili dalla prosecuzione della causa). Le opzioni del convenuto potevano essere percepite invece come perdite (transare \$ 140.000 contro un costo atteso di \$ 150.000 derivante dalla prosecuzione della controversia).

La diversa rappresentazione delle opzioni (come guadagno e come perdita) ha influenzato le raccomandazioni dei giudici. Circa il 40% dei giudici che consideravano il problema dal punto di vista dell'attore (opzione guadagno) consigliava di giungere a un accordo. Solo il 25% dei giudici che consideravano il problema dal punto di vista del convenuto (opzione perdita) consigliava la transazione.

È quindi evidente che prospettare al cliente l'esito di un contenzioso in forma di perdita o guadagno influenzerà, con molta probabilità, la sua decisione di intraprendere o meno il contenzioso. Le decisioni sono quindi influenzate da come le questioni vengono poste o da come giudici, commercialisti e avvocati illustrano i loro dilemmi decisionali.

Effetto formulazione (*framing*)

Illustrare un'opzione in termini di perdita o di guadagno rimanda al problema della formulazione e dei suoi effetti sulle decisioni. L'effetto formulazione fa sì che un problema formulato in modo diverso, con esiti finali invariati, dà luogo a risposte decisionali diverse. Le diverse formulazioni possono anche essere uguali dal punto di vista economico ma non lo sono dal punto di vista emozionale. Gli effetti formulazione si producono in maniera fortuita ma possono essere usati con il preciso intento di rendere più meno attraenti le opzioni.

Se qualcuno ci dicesse "*Non pensare a un cavallo*" risulterebbe difficile obbedire. Il termine cavallo fa comparire nella mente tale immagine, indipendentemente dal contesto. Questo è un esempio semplice ma efficace di *framing*. Tale tecnica è utilizzata dai politici e nel *marketing* per influenzare l'interlocutore delineando nella sua mente una data immagine. Durante un dibattito politico sulla pena di morte, è probabile che denomineranno la loro posizione come "pro-vita" e "pro-scelta" in quanto la parola "pro" ha una connotazione migliore di "anti". La tecnica del "*framing*" utilizza in maniera sottile parole cariche di significato per manipolare il punto di vista delle persone.

La forza persuasiva dell'effetto formulazione è resa palese da un esperimento di *Tversky* (1982) condotto alla facoltà di medicina di *Harvard*.

Il risultato statistico di uno stesso intervento chirurgico è stato presentato con due diverse descrizioni a un gruppo di medici che poi lo dovevano prescrivere ai propri pazienti:

- tasso di mortalità al 90%;
- tasso di sopravvivenza al 10%.

Metà dei medici lessero i dati sui tassi di sopravvivenza, mentre l'altra metà lesse i tassi di mortalità. Nella seconda formulazione la chirurgia fu scelta dall'84% dei medici mentre nella prima formulazione solo dal 50% dei medici. L'equivalenza logica delle due formulazioni è sin troppo evidente e un decisore razionale farebbe la stessa scelta indipendentemente dalla formulazione. Ma così non è: mortalità è un termine "negativo" e incute paura, sopravvivenza è un termine "positivo" e sembra incoraggiante.

L'esperimento è interessante anche perché dimostra che le incoerenze decisionali non dipendono dal livello culturale o di studio, tutti siamo soggetti agli errori cognitivi. Avere alle spalle studi di medicina non difende dall'effetto *framing*.

Se si trasferiscono i risultati dell'esperimento nel nostro ambito risulterà evidente che è diverso formulare il probabile esito di un contenzioso in termini di:

1. probabilità di vittoria del 10%;

2. probabilità di sconfitte del 90%.

Formulare la probabilità in termini di vittoria (in termini positivi) renderà il cliente più propenso a intraprendere il contenzioso che non nel caso in cui si formuli la probabilità in termini (negativi) di sconfitta.

Un altro esempio di formulazione che incide sulla decisione del cliente consiste nel comunicare la probabilità sull'esito di un contenzioso in termini di rischio (probabilità certa) o di incertezza (impossibilità di attribuire una probabilità certa). Come rilevato da *Brest* e *Krieger* le persone in genere tendono a non prendere in considerazione posizioni incerte o ambigue. Se si vuole che il cliente opti per il contenzioso (in alternativa a una transazione o a un concordato fiscale) gli si deve comunicare la probabilità in termini certi e non ambigui.

La formulazione per persuadere il cliente a intraprendere il contenzioso deve essere, per esempio la seguente: *"sulla base dei precedenti e sulla mia personale esperienza penso che ci sia il 50% di possibilità di vincere nel giudizio"*.

Conclusioni

Il professionista consapevole dell'incisività dell'effetto *framing* sul cliente come deve formulare un quesito o un parere?

Come formulare l'opzione al cliente sapendo che questi, di fronte a una formulazione ragionevole di un problema di scelta, tende ad accettarlo così come gli viene esposto, e non genera spontaneamente versioni alternative ?

Rimanendo in un ambito strettamente tecnico il rimedio consiste nella piena e contemporanea esplicitazione delle diverse opzioni con cui può essere descritto il problema decisionale attuando la strategia del doppio incorniciamento o più semplicemente della doppia presentazione.

Una tecnica di cui era ignaro un giovane sacerdote, il quale, una volta domandò al vescovo se potesse pregare mentre fumava. Il vescovo gli rispose con un secco "no". Qualche giorno dopo il giovane prete incontrò un anziano parroco raccolto in preghiera che fumava. Il giovane lo redarguì: *"Non dovrebbe fumare durante la preghiera! Il vescovo lo ha proibito"*. "Strano" rispose il vecchio prete *"ho domandato al vescovo se potevo pregare mentre fumavo e mi ha risposto che si può pregare in qualsiasi momento"*.

In ultimo si accenna alla possibilità professionale offerta dalla conoscenza simultanea della finanza comportamentale e della finanza classica. La finanza comportamentale individua, per esempio, nella consulenza in materia d'investimenti lo strumento per ridurre il divario tra scelte (erroneamente) effettuate e scelte ottimali secondo le prescrizioni della teoria classica.

In conclusione, il professionista avveduto dovrebbe conoscere e saper utilizzare le principali euristiche del ragionamento, cercare di aiutare il cliente a superare i propri limiti decisionali trasferendogli dette conoscenze ed esercitare la persuasione solo nell'ambito di una stretta osservanza del vincolo etico deontologico, avendo come unico fine il bene del cliente.

Il passaggio tra i vari regimi fiscali alla luce delle indicazioni di Telefisco 2016

Con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 al regime forfettario di cui alla L. 208/2015 è necessario valutare attentamente quale regime fiscale adottare, stabilendo sin da subito che, salvo la deroga per i contribuenti minimi in attività al 31 dicembre 2015, i regimi fiscali validi dal 1° gennaio 2016 sono il regime forfettario o il regime ordinario. La scelta di uno dei due regimi necessita importati riflessioni, soprattutto in ordine agli effetti che si determinano nel momento in cui si adotta uno dei due, quali ad esempio: la rettifica della detrazione Iva o gli effetti ai fini delle imposte dirette.

Aspetti generali

L'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 ha introdotto il regime forfettario riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. La Legge di Stabilità 2016 – L. 208/2015 – non ha introdotto un nuovo regime fiscale, bensì ha apportato sostanziali modifiche al regime forfettario (versione 2015). Di conseguenza, possiamo affermare sin da subito che il regime forfettario 2016 rappresenta un aggiornamento alla versione introdotta con la L. 190/2014.

Da un punto di vista operativo, il citato regime rappresenta il regime naturale, applicabile sia ai soggetti che intraprendono un'attività nel corso dell'anno 2016 e sia per i soggetti già in attività al 31 dicembre 2015.

A decorrere dal 2016 il regime dei minimi ex articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 è soppresso, tuttavia, lo stesso resta comunque in vigore fino alla relativa scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall'inizio dell'attività o al compimento del 35° anno di età, sia per coloro che già lo applicavano, sia per coloro che, avendone i requisiti, hanno iniziato l'attività entro il 31 dicembre 2015.

Gli elementi da "controllare" per l'adozione del regime

Le considerazioni sono d'obbligo nel caso in cui sia necessario individuare o scegliere il regime fiscale da adottare. Tali considerazioni, di conseguenza, passano prioritariamente attraverso un'analisi sullo stato di fatto del contribuente, in quanto è necessario stabilire se il contribuente, per il quale si deve decidere l'adozione del regime, sia:

- un soggetto in attività al 31 dicembre 2015;
- un soggetto che intraprende l'attività nel corso del 2016.

Tale distinzione è propedeutica all'obiettivo di adozione del regime, in quanto, almeno per i soggetti che intraprendono l'attività nel corso del 2016 è possibile escludere dal "paniere" dei regimi applicabili quello dei contribuenti minimi ex articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011.

Adozione del regime nel 2016	
Soggetto già in attività al 31 dicembre 2015	Soggetto che intraprende l'attività nel corso del 2016
Regime ordinario	Regime ordinario
Regime dei minimi	Regime ordinario
Regime forfettario	Regime forfettario

Per l'adozione del regime fiscale per l'anno 2016 è in ogni caso necessario valutare se il soggetto di riferimento, rispetto all'anno 2016, è:

- un soggetto che continua lo svolgimento dell'attività iniziata in passato;
- una "new entry" nel panorama fiscale italiano, nel senso che intraprende l'esercizio di un'attività

d'impresa, arte o professione nel corso del 2016.

Tale distinzione appare del tutto doverosa in quanto lo "sguardo" al regime adottato nel passato è utile per permettere di individuare i regime applicabili nel 2016, valutando le conseguenze derivanti dall'adozione di un regime piuttosto che un altro.

Su tale aspetto l'Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2016 è intervenuto fornendo due importanti chiarimenti.

Con riferimento ai contribuenti minimi l'Agenzia ha chiarito che il comma 88 della Legge di Stabilità per il 2015 non è stato modificato e, pertanto, i contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio, di cui all'articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011 potranno "... continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età".

Analogha facoltà è riconosciuta anche a coloro che si sono avvalsi della proroga del regime di vantaggio disposta dal comma 12-undecies, articolo 10, L. 11/2015 di conversione del D.L. 192/2014. Con riferimento ai contribuenti che nell'anno 2015 hanno adottato il regime ordinario l'Agenzia ha introdotto significative modifiche al regime forfettario, applicabili a partire dal 1° gennaio 2016, quali:

- l'elevazione delle soglie relative ai ricavi o compensi percepiti nell'anno precedente cui fare riferimento per l'accesso al regime;
- l'abrogazione della norma che prevedeva l'esclusione dal regime di coloro che, nell'anno precedente, avevano percepito redditi d'impresa, arte o professione prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati;
- e la previsione che possono accedere al regime i lavoratori dipendenti e pensionati con reddito massimo di 30.000 euro.

L'Agenzia continua ricordando che anche le agevolazioni previste per le nuove attività, di cui al comma 65, hanno subito delle modifiche rilevanti, concernenti nello specifico: i criteri di determinazione del reddito imponibile (è stato abolito l'abbattimento di un terzo del reddito determinato forfettariamente); la misura dell'imposta sostitutiva applicabile (ridotta dal 15% al 5%); il periodo di applicazione del beneficio (da 3 a 5 anni - a partire da quello in cui l'attività è iniziata).

Tanto premesso, sebbene, in via generale, l'opzione per un regime di determinazione dell'imposta vincoli il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio (articolo 3, D.P.R. 442/1997), nel caso di specie - stante le significative modifiche sopra elencate - si ritiene applicabile la deroga contenuta nell'articolo 1 del citato decreto, secondo cui: "È comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative".

Conseguentemente, i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario, ovvero avevano scelto di applicare il regime fiscale di vantaggio, possono, dal 1° gennaio 2016, revocare detta opzione e accedere al regime forfettario. Nel caso, poi, in cui ne sussistano i presupposti, i medesimi soggetti possono scegliere di applicare le disposizioni di cui al comma 65 previste per le nuove attività economiche, per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall'inizio dell'attività.

2015	2016
Regime ordinario per obbligo (esistenza di una o più condizioni di preclusione)	Regime forfettario, se rispettati i requisiti Regime ordinario (per opzione) Regime ordinario (per obbligo) in mancanza dei requisiti per il forfettario (esistenza delle condizioni di preclusione al regime)
Regime ordinario per opzione	Regime ordinario Regime forfettario, se rispettati i requisiti

Schede operative

Regime dei minimi	Regime dei minimi fino al termine del quinquennio dall'inizio attività o fino al compimento del 35° anno di età Regime forfettario, se rispettati i requisiti Regime ordinario (per opzione) Regime ordinario (per obbligo) in mancanza requisiti per il regime forfettario o a seguito di uscita dal regime dei minimi
Regime dei minimi ultimo anno applicazione	Regime forfettario, se rispettati i requisiti Regime ordinario (per opzione) Regime ordinario (per obbligo) in mancanza requisiti forfettario
Regime forfettario	Regime forfettario, se rispettati i requisiti Regime ordinario (per opzione) Regime ordinario (per obbligo) in mancanza requisiti forfettario
Regime forfettario "start up"	Regime forfettario "start up", se rispettati i requisiti Regime ordinario (per opzione) Regime ordinario (per obbligo) in mancanza requisiti forfettario

Condizioni di accesso e clausole preclusive

Considerando che i requisiti di accesso e di preclusione riguardano il regime forfettario quale unico regime alternativo la c.d. regime ordinario, gli ulteriori elementi da considerare in sede di valutazione del regime sono il rispetto delle condizioni di accesso e l'assenza delle condizioni di preclusione al regime.

La distinzione temporale di cui al paragrafo precedente è utile anche in relazione alle condizioni di accesso, in quanto, è necessario fare una distinzione tra:

- a) i soggetti in attività in attività alla data del 31 dicembre 2015 che continuano l'attività nel 2016;
- b) dai soggetti che intraprendono l'attività nel 2016.

Tale distinzione è necessaria in quanto i soggetti di cui al precedente punto a) - soggetti in attività in attività alla data del 31 dicembre 2015 che continuano l'attività nel 2016 - devono verificare le condizioni di accesso per l'anno 2016 assumendo a riferimento i dati realizzati nell'anno 2015. Di conseguenza, un contribuente che nell'anno 2015 ha superato l'ammontare dei ricavi massimi previsti in base alle nuove soglie (2016) non può adottare il regime forfettario nell'anno 2016.

Dati 2015 da assumere a riferimento in base alle nuove soglie 2016	Rispetto della condizione	Adozione del regime forfettario 2016
Ricavi/Compensi realizzati 2015	Sì	Sì
Ammontare del costo del lavoro	Sì	
Ammontare del beni strumentali	Sì	
Ricavi/Compensi realizzati 2015	No	No
Ammontare del costo del lavoro	Sì	
Ammontare del beni strumentali	Sì	
Ricavi/Compensi realizzati 2015	Sì	No
Ammontare del costo del lavoro	No	
Ammontare del beni strumentali	Sì	
Ricavi/Compensi realizzati 2015	Sì	No
Ammontare del costo del lavoro	Sì	
Ammontare del beni strumentali	No	

Ricavi/Compensi realizzati 2015	No	No
Ammontare del costo del lavoro	No	
Ammontare del beni strumentali	No	
Ricavi/Compensi realizzati 2015	No	No
Ammontare del costo del lavoro	No	
Ammontare del beni strumentali	Sì	
Ricavi/Compensi realizzati 2015	No	No
Ammontare del costo del lavoro	Sì	
Ammontare del beni strumentali	No	
Ricavi/Compensi realizzati 2015	Sì	No
Ammontare del costo del lavoro	No	
Ammontare del beni strumentali	No	

Esempio

Mario Rossi esercente l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio ha realizzato nel corso dell'anno 2015 un ammontare di ricavi pari a 55.000 euro, ha sostenuto un costo del lavoro dipendente pari a 2.200 euro e ha un ammontare di beni strumentali pari a 15.000 euro. Considerato che:

- l'ammontare dei ricavi realizzati nell'anno 2015 non eccede la soglia massima stabilita per l'anno 2016;
- non ha sostenuto costi di lavoro dipendente eccedenti la soglia massima stabilita;
- e non ha un valore dei beni strumentali superiore a 20.000 euro;
- per l'anno 2016 può accedere al regime forfettario.

Le condizioni preclusive, invece, a differenza di quelle di accesso devono essere verificate al momento di "inizio" dell'attività o comunque all'1.1 di ogni anno. Di conseguenza, se un contribuente al momento dell'apertura della sua attività svolge un'attività per la quale sussiste la condizione preclusiva il regime forfettario non è applicabile sin da subito.

Le conseguenze di mutamento del regime

Il cambio di regime fiscale da un anno all'altro da parte di un contribuente determina o determinerà, a seconda dei casi, l'esigenza di porre in essere alcuni adempimenti. In particolare, considerato che:

- il regime "ordinario" si basa sull'applicazione delle regole di cui al D.P.R. 633/1972 nei modi ordinari;
- mentre il regime forfettario è esclusa dall'applicazione del sistema ordinario da Iva;

il mutamento da un anno all'altro tra questi due regimi potrebbe comportare all'esigenza di effettuare la rettifica della detrazione Iva, di cui all'articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972.

Regime 2015	Regime 2016	Rettifica Iva
Ordinario	Forfettario	Possibile rettifica negativa. Generazione di un'Iva dovuta (debito)
Forfettario	Ordinario	Possibile rettifica positiva. Generazione di un'Iva spettante (credito)

Dal punto di vista generale la rettifica è dovuta in considerazione del mutato regime di detrazione dell'Iva a credito per i soggetti che dal 2016 passano dal regime ordinario di determinazione dell'Iva al regime forfettario, ai sensi dell'articolo 19-bis2, comma 3, D.P.R. 633/1972. In altri termini, tali soggetti (da ordinario a forfettario) devono effettuare la rettifica della detrazione dell'Iva a credito operata con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31 dicembre 2015.

Schede operative

Come precisato nella circolare n. 328/E/1997 "lo scopo delle rettifiche è, sostanzialmente, di adeguare la detrazione dell'imposta all'effettiva e mutata destinazione dei beni e dei servizi".

Come ribadito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 73/E/2007 "l'Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi."

Regime 2015	Regime 2016	Rettifica della detrazione Iva
Ordinario	Ordinario	No
Forfettario	Forfettario	No
Ordinario	Forfettario	Sì
Forfettario	Ordinario	Sì
Minimi	Minimi	No
Minimi	Ordinario	Sì
Minimi	Forfettario	No

L'operazione di rettifica dell'Iva già detratta presenta le seguenti caratteristiche:

- va effettuata per i beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati;
- per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1, articolo 19-bis2, D.P.R. 633/1972 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio;
- ai fini dello stesso articolo 19-bis2 non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%;
- le disposizioni dell'articolo 19-bis2 articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo del Tuir. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.

Le rimanenze finali costituiscono un chiaro esempio di beni non ancora ceduti e dunque occorrerà effettuare la rettifica della detrazione Iva ai sensi dell'articolo 19-bis2, D.P.R. 633/1972.

Regime al momento dell'acquisto del bene strumentale	Esercizio del diritto alla detrazione	Regime di "destino"	Bene ancora all'interno del periodo fiscale di osservazione	Rettifica della detrazione
Ordinario	Sì	Forfettario	Sì	Sì, rettifica negativa, con esigenza di restituire i quinti o decimi mancanti al termine del periodo fiscale di osservazione
Ordinario	Sì	Forfettario	No	No
Forfettario	No	Ordinario	Sì	Sì, rettifica positiva, con esigenza di recuperare i quinti o decimi mancanti al termine del periodo fiscale di osservazione
Forfettario	No	Ordinario	No	No

Per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la rettifica:

- va eseguita se non sono trascorsi i 4 anni successivi a quello della loro entrata in funzione ovvero 10 anni dalla data di acquisto o ultimazione relativamente agli immobili;
- non si effettua per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro per i beni il cui coefficiente d'ammortamento è superiore al 25%. Va evidenziato che, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 7/2008 (con riferimento all'ingresso nel regime dei minimi), la rettifica dell'Iva deve essere eseguita anche con riferimento ai beni strumentali di importo non superiore a 516,46 euro e ai beni con coefficiente di ammortamento ai fini reddituali superiore al 25%: "non ancora entrati in funzione al momento del passaggio al regime dei contribuenti minimi, ossia per i quali non sono state ancora eseguite le deduzioni integrali o delle relative quote di ammortamento".

Tale ultima indicazione delimita di fatto la portata della precisazione dell'Agenzia delle entrate, escludendo dalla rettifica i predetti beni già ammortizzati o entrati in funzione prima dell'ingresso nel nuovo regime. Pertanto, ipotizzando l'ingresso nel regime forfetario dal 2016:

- per i beni di importo non superiore a 516,46 euro acquistati nel periodo 2012 - 2015 e già ammortizzati, la rettifica non va eseguita;
- soltanto nell'ipotesi, in cui i beni non siano entrati in funzione alla data del 31 dicembre 2015 sarà necessario effettuare la rettifica.

Da quanto sopra la rettifica interessa in particolare:

- le rimanenze di magazzino risultanti al 31 dicembre 2015;
- i servizi non utilizzati al 31 dicembre 2015;
- i beni mobili (ad esempio, attrezzature, personal computer, mobili e arredi, autovetture, etc.) per i quali al 31 dicembre 2015 non è ancora scaduto il c.d. "periodo di tutela fiscale". Si tratta quindi dei beni acquistati dal 2012 in poi; infatti per i beni acquistati fino al 2011 è già trascorso il quinquennio.

Gli effetti ai fini delle imposte dirette

Per quanto riguarda le imposte dirette la Legge di Stabilità 2015 – parte non oggetto di modifiche ad opera della Legge di Stabilità 2016 - ha previsto che: *"Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi... "*

In sostanza con riferimento ai contribuenti forfettari imprenditori, considerato che nel nuovo regime risulta applicabile il principio di cassa anche per il reddito d'impresa, si pone il problema di evitare nel passaggio di regime i fenomeni di salti o duplicazioni d'imposta.

Il Legislatore con la norma sopraesposta ha quindi posto regola in base alla quale nel passaggio dal regime ordinario (competenza) al regime forfetario (cassa) si applica la regola di imputazione prevista per il regime precedente, ossia il principio di competenza. Se il ricavo conseguito o la spesa sostenuta concorrono a formare il reddito dell'ultimo "periodo ordinario", il componente così imputato in tale ultimo periodo non assumerà rilevanza più alla formazione del reddito dei periodi successivi.

Esempio

Un imprenditore accede al regime forfettario dal 2016. Tale soggetto aveva acquistato dei beni destinati alla successiva vendita che gli sono stati consegnati in data 10 dicembre 2015. La fattura relativa a tali beni risulta emessa in data 30 dicembre 2015, ma è stata recapitata al commerciante il 5 gennaio 2016. Il pagamento delle merci da parte del commerciante è avvenuto in data 25 gennaio 2016 a mezzo bonifico bancario. Ebbene secondo le regole sopraesposte la fattura genera ad un costo per acquisto merci relativo al 2015.

Per quanto riguarda le rimanenze a differenza di quanto stabilito per i contribuenti minimi, con riferimento al primo anno d'applicazione del regime forfettario, la norma non prevede che:

- a) le giacenze di magazzino formatesi nell'ultimo anno antecedente all'ingresso nel nuovo regime, costituiscano un componente negativo deducibile dall'ammontare dei ricavi, fino a capienza degli stessi;
- b) l'eventuale eccedenza costituisca componente negativo da portare in deduzione dei ricavi dei periodi d'imposta successivi, fino a concorrenza dei medesimi. Da un certo punto di vista il contribuente perde la possibilità di dedurre dei costi che normalmente vengono stornati in virtù dell'applicazione del criterio di competenza, costi sostenuti fino al periodo che precede l'accesso al nuovo regime. In realtà, a ben guardare, sui ricavi realizzati in corso di opzione, concernenti di fatto anche le suddette rimanenze, viene comunque applicata la percentuale di defalcazione forfettaria, e quindi, in definitiva, la deduzione a fronte delle rimanenze finali aprirebbe il fianco ad una doppia deduzione non ammessa dal sistema. In pratica, le rimanenze finali, relative all'ultimo periodo di determinazione delle imposte con i criteri ordinari, non rilevano nei periodi di applicazione del regime forfettario, nel senso che sono incorporate nella percentuale forfettaria di determinazione dei costi.

Per i beni strumentali già posseduti al momento d'ingresso nel regime forfettario:

- a) non risultano più deducibili le quote di ammortamento;
- b) sono irrilevanti le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione in vigore del regime;
- c) il costo non ammortizzato dei beni al 31 dicembre dell'ultimo "anno ordinario" è quello rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza di cessione, qualora avvenga successivamente all'uscita dal regime forfettario. Per i beni strumentali dei lavoratori autonomi acquistati prima dell'applicazione del regime forfettario si applica quanto previsto per le imprese, ossia indeducibilità dell'ammortamento in costanza del regime e rilevanza del costo fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre dell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario ai fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza, qualora avvenga successivamente all'uscita dal regime forfettario.

Un'altra questione connessa con il passaggio di regime attiene le componenti di reddito originatesi negli anni antecedenti all'applicazione del regime forfettario e rinviate in virtù delle disposizioni stabilite dal Tuir.

Al riguardo la Legge di Stabilità 2015 ha stabilito che: *"I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfettario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del ...Tuir che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta"*.

Con tale norma il Legislatore ha disciplinato, in maniera estremamente semplificata, il trattamento, ai fini dell'imposizione sul reddito, dei componenti positivi e negativi che hanno avuto origine prima dell'ingresso nel regime dei contribuenti forfettari e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata negli esercizi sulla base di disposizioni del Tuir.

Si tratta, in larga parte di:

- quote non ancora tassate relative a plusvalenze rateizzate, ai sensi dell'articolo 86;
- comma 4, Tuir; sopravvenienze rateizzate, di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), Tuir, quo-

te di costi non dedotti (ad esempio, spese di pubblicità e propaganda, deducibili);

- in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei quattro esercizi successivi, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, Tuir, o di manutenzione e riparazione eccedenti il limite del 5% del costo dei beni ammortizzabili, di cui all'articolo 102, comma 6, Tuir).

Al riguardo, è previsto che i componenti riferiti ad esercizi precedenti il regime forfettario, per la parte la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, concorrono, per le quote residue, alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime.

Più precisamente se:

- il saldo netto di dette quote residuali è positivo, il componente integra il reddito imponibile dell'esercizio precedente a quello di efficacia del nuovo regime;
- il saldo netto di dette quote residuali è negativo, la stessa è deducibile integralmente dalla formazione del predetto reddito.

Con riferimento alle perdite, l'articolo 1, comma 68, Legge di Stabilità 2015 illustra le modalità di compensazione delle stesse. I contribuenti forfettari non possono conseguire perdite in quanto il reddito risulta dalla percentuale dei ricavi/compensi, eventualmente ridotto dei contributi previdenziali versati, fino al massimo ad azzerarlo. È tuttavia possibile che il contribuente disponga di perdite dei periodi precedenti, che potranno essere utilizzate secondo le disposizioni del Tuir.

Perdite in regime ordinario	Le perdite realizzate in vigenza di tale regime sono compensabili con il reddito determinato dall'applicazione del nuovo regime secondo le consuete regole. Pertanto, il riporto delle perdite rimane consentito entro il 5° esercizio successivo per l'intero importo che trova capienza nei redditi conseguiti, o illimitatamente, in caso di perdite conseguite nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione.
Regime dei minimi	Durante l'applicazione del regime dei contribuenti minimi, queste sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Se le perdite sono state realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva;
Contabilità semplificata	Per la contabilità semplificata si applica l'articolo 8, comma 2, Tuir secondo cui le perdite possono essere compensate con gli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente esclusivamente con riferimento al periodo d'imposta in cui le perdite stesse sono state "prodotte". In sostanza il contribuente che nel 2016 ha optato per il regime forfettario e negli anni precedenti operava in regime semplificato qualora avesse conseguito delle perdite pregresse, queste non potranno essere riportate nel 2016 e compensate con il reddito "forfettizzato" derivante dall'applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi conseguiti.

Scadenze del mese di Marzo

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1 marzo 2016 al 31 marzo 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

martedì 15 marzo

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

mercoledì 16 marzo

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio, codice tributo 6002.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

ACCISE - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Tassa concessione governativa

Scade oggi per le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, il termine di versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2016.

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2015, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva utilizzando il codice tributo 6099.

La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

giovedì 17 marzo

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 febbraio.

lunedì 21 marzo

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

venerdì 25 marzo

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

giovedì 31 marzo

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/03/16.

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade oggi il termine, con riferimento al mese precedente, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

Modello Eas

Scade oggi il termine, per gli enti associativi obbligati a tale adempimento, per la trasmissione, attraverso invio telematico, del modello EAS.

LYNFA Studio[®]

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti,
2. gestire e sviluppare lo Studio.

LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con decine di posti di lavoro.

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività, come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.



Conservazione Cloud TeamSystem

Molto più che conservazione

Conserva in digitale tutti i tuoi documenti. Risparmia tempo e denaro con TeamSystem!

Il nuovo servizio di Conservazione Cloud TeamSystem permette di conservare qualsiasi documento, liberando totalmente l'utente da qualsiasi onere.

La piattaforma è realizzata per non avere alcun impatto sulle attività, in questo modo il tuo Studio potrà risparmiare risorse e migliorare l'organizzazione del lavoro interno.

Grazie al Servizio di Conservazione Cloud TeamSystem **non devi più preoccuparti di nulla**, provvederemo noi a conservare i documenti rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente. Potrai quindi in qualsiasi momento ricercare e consultare qualsiasi documento attraverso la nostra interfaccia web semplice ed intuitiva.

Con il Servizio Conservazione Cloud TeamSystem potrai:

- conservare digitalmente i tuoi documenti,
- ricercare i tuoi documenti e consultarli in archivio,
- esibire i tuoi documenti in originale seguendo i dettami della normativa,
- esibire e scaricare il Manuale della Conservazione,
- essere sicuro di seguire un processo aggiornato e sempre a norma di legge.

Per gli Studi Professionali

1. Supporti i tuoi clienti con una soluzione ai loro problemi di conservazione.
2. Puoi offrire consulenza organizzativa e formazione alle piccole imprese per permettergli di risparmiare attraverso la conservazione.
3. Ti proponi a nuovi clienti con un servizio ad oggi essenziale che puoi offrire fin da subito, senza aggravio di lavoro per il tuo Studio.